



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 34 DEL 23-03-2021


Oggetto: MySun srl - Erchie 24 - VIA - Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 15,06624 MW, ubicato nel territorio di Erchie e Torre Santa Susanna in località Coltella

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 - AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Premesso che

- con note del 25/10/2019, in atti al prot. n. 31628 e successivi, la società MY SUN SRL (Via Domenica Nicolai, 104, Bari - parcofotovoltaico@pec.it) ha presentato l'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativa al progetto di un *“Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 15.06624 MW, ubicato nel territorio di Erchie e Torre Santa Susanna in località Coltella”*; il progetto in questione riguarda gli elementi sommariamente di seguito riportati:
 1. si prevede la realizzazione di una centrale di conversione dell'energia solare in energia elettrica tramite la tecnologia fotovoltaica e le relative opere ed infrastrutture connesse e necessarie, da realizzarsi nell'agro dei comuni di Erchie e di Torre Santa Susanna, in località Coltella;
 2. il sito di progetto dell'impianto fotovoltaico ricopre una superficie di circa 36 Ha ed è suddiviso su quattro aree. È ubicato a circa 3 km a est di Erchie, circa 3,7 km a sud-est di Mesagne e circa 6,2 km a nord ovest di San Pancrazio Salentino;
 3. l'area su cui insite l'intervento è tipizzata come agricola ed è prevalentemente caratterizzata dalla presenza di numerose cave storiche rinaturalizzate e da una cava che ha cessato l'attività estrattiva nel 2019, come risultante dalla determinazione dirigenziale del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 090/DIR/2019/219;
 4. l'impianto è collegato alla stazione di trasformazione della RTN Terna a 380/150kV denominata “Erchie 380 kV” e sita nel comune di Erchie mediante una stazione MT/AT di utenza da realizzarsi nei pressi della suddetta stazione “Erchie 380 kV”;
 5. i moduli fotovoltaici, che raggiungono un'altezza pari circa a m 3,60, sono montati su strutture con inseguitori monoassiali in grado di mantenere la perpendicolarità con il raggio di incidenza del sole;
 6. il trasporto dell'energia tra le quattro aree e la Stazione di utenza avviene attraverso cavi interrati posti all'interno di uno scavo a sezione rettangolare con profondità pari a 1,40 m e con larghezza nella pari a 0,50 m;
- con nota prot. n. 35829 del 26/11/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento, è stata convocata per il 04/12/2019 la seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione e tutta la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito internet della Provincia di Brindisi;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 37871 dell'11/12/2019, la Conferenza di Servizi nella seduta del 04/12/2019 ha avanzato richiesta di documentazione integrativa;
- con note del 17/05/2020, in atti al prot. n. 12461 e 12463, la società ha dato riscontro alle richieste avanzate dalla Conferenza di Servizi, nella seduta del 04/12/2019 e, contestualmente, ha apportato delle modifiche al tracciato del cavidotto nella sua porzione finale;
- questo Servizio, con nota prot. n. 13441 del 26/05/2020, in ragione delle modifiche apportate al progetto, ha disposto l'effettuazione di nuove misure di pubblicità a mezzo di ulteriore avviso, da pubblicare sul sito della Provincia e all'albo pretorio dei Comuni di Erchie e Torre S.S., nel quale si dovrà dare evidenza della modifica prospettata oltre che indicare tutti i contenuti di cui all'art. 24 del D.Lgs 152/2006;
- con nota, prot. n. 17386 del 02/07/2020, questo Servizio convocava per il 22/08/2020 la seduta finale della Conferenza di Servizi nell'ambito della quale gli Enti deputati alla tutela paesaggistica hanno espresso il proprio motivato dissenso;
- con nota, in atti al prot. n. 26111 del 05/10/2020, il proponente:
 1. ha presentato le proprie controdeduzioni ai pareri espressi dagli Enti paesaggistici;
 2. contestualmente ha provveduto ad eliminare alcuni gruppi di pannelli fotovoltaici in maniera da ridurre la superficie radiante ed allo stesso tempo incrementare la distanza di rispetto dagli elementi di potenziale criticità come evidenziati nei pareri degli Enti interessati;

3. il proponente conscio della presenza nell'area di interesse di altri impianti fotovoltaici, soprattutto di taglia minore o pari ad 1 MW, realizzati negli anni passati con meccanismi speditivi quali DIA o PAS, senza valutazioni ambientali e paesaggistiche che avrebbero richiesto maggiori accorgimenti e mitigazioni ambientali, in accoglimento delle osservazioni del Servizio Tutela e valorizzazione del Paesaggio ha provveduto:
 - ad eliminare le parti di impianto ricadenti in area agricola evidenziate in rosso nel layout di seguito riportato;
 - ad eliminare i pannelli, evidenziati in giallo nel layout indicato di seguito (area 5), che, seppur ricadenti in aree occupate da cave dismesse quindi idonee, sono prossimi all'area di pertinenza della masseria La Coltella;
4. i pannelli rimasti, saranno ubicati esclusivamente in aree occupate da cave dismesse e degradate in linea con quanto previsto dallo stesso PPTR; allo scopo, altresì, di massimizzare la produzione energetica, è stata incrementata la potenza unitaria del singolo pannello in maniera da ottenere la stessa potenza iniziale (circa 15 MW), con la suddetta riduzione di superficie radiante;



- nell'ambito della Conferenza di Servizi gli Enti interessati hanno espresso il proprio parere definitivo come di seguito sommariamente riportato:
 1. **l'Autorità di Bacino Distrettuale**, con nota prot. n. 371/2020 del 10/01/2020, esprime parere di compatibilità alle NTA del PAI alle prescrizioni ivi riportate;
 2. il **Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot. n. 58511 del 23/10/2020, confermando il precedente parere prot. n. 81418 del 21/11/2009, esprime parere non favorevole per le motivazioni ivi riportate;
 3. **ARPA DAP Brindisi**, con nota prot. n. 73921 del 27/10/2020, conferma il precedente parere negativo reso con nota prot. n. 48457 del 31/07/2020; in quest'ultimo parere l'ARPA ritiene superate favorevolmente le 10 criticità precedentemente evidenziate ad eccezione di quelle relative ai punti di seguito riportate:
 - n. 5 in relazione al fatto che l'indice di pressione cumulativa sia superiore al valore soglia di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 2122 del 23 ottobre del 2012, "Indirizzi per l'integrazione procedimentale degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", nonché dei relativi indirizzi applicativi di cui alla determina n. 162 del 06 giugno 2014;

- n. 8 in relazione al fatto che il Piano di Monitoraggio Ambientale sia meritevole di ulteriori approfondimenti;
4. il **Settore Risorse Idriche della Regione Puglia**, con nota prot. n. 14376 del 02/11/2019, rappresenta che nulla osta alla realizzazione dell'intervento in questione limitatamente alla compatibilità al PTA;
 5. il **Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia**, con nota prot. n. 8078 del 02/11/2020, rappresenta che:
 - considerato lo stato attuale dei luoghi, ritiene che l'intervento non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati alle prescrizioni ivi riportate;
 - ritiene di poter rilasciare, relativamente agli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto dei pannelli fotovoltaici, alle cabine ed al tracciato del cavidotto, così come rimodulati dal proponente e con le prescrizioni su riportate, **l'accertamento di compatibilità paesaggistica**, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, e ciò verificata la compatibilità sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina", attesa la durata ventennale dell'impianto ed il relativo ripristino dello stato dei luoghi.
 6. Il **Comune di Torre Santa Susanna**, con nota prot. n. 3149 dell'11/03/2020 esprime parere favorevole sulla base delle argomentate motivazioni ivi riportate;
 7. il **Comune di Erchie**:
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/07/2020 esprime parere favorevole alle condizioni ivi riportate;
 - con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/10/2020 esprime parere contrario alla realizzazione dell'intervento in parola sulla base, tra le altre delle motivazioni di seguito riportate:
 - *il territorio comunale di Erchie ricade all'interno della zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" e del vino di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale", che comprende i territori delle province di Taranto e Brindisi (solo i comuni di Erchie, Oria e Torre Santa Susanna) e pertanto rientra in quelle zone che andrebbero tutelate al fine di preservare l'eccellenza delle colture agricole acquisita negli ultimi decenni;*
 - *la posizione strategica e la vicinanza al mare hanno permesso negli ultimi anni anche lo sviluppo nel settore del turismo favorendo un perfetto connubio tra settore agricolo e settore turistico al fine di creare un turismo di tipo rurale volto a favorire la scoperta e la valorizzazione del territorio rurale;*
 - *questa Amministrazione comunale ritiene opportuno disincentivare la realizzazione di parchi fotovoltaici al fine di evitare un eccessivo e indifferenziato consumo del suolo agrario seppure i temi di qualità dell'aria, del risparmio energetico, del risparmio idrico e l'uso di energie alternative siano tra gli obiettivi posti come prioritari in tutte le azioni;*
 - *l'impianto costituisce nuova opera suscettibile di generare un impatto visivo sul paesaggio circostante.*
 8. **SNAM Rete Gas**, con nota prot. n. 25 del 12/02/2020 esprime parere favorevole alle condizioni ivi riportate;
 9. Il **Servizio Energie della Regione Puglia**, con nota prot. n. 7328 del 19/10/2020, rappresenta che non sussiste alcuna competenza della Sezione in questione nel procedimento avente ad

oggetto la compatibilità ambientale dell'intervento e riporta alcune considerazioni di carattere procedimentale;

10. la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, con nota prot. n. 21281 dell'11/11/2020, facendo seguito al precedente parere prot. n. 1596 del 24/08/2020, in atti al prot. n. 22016 di pari data, alla luce delle rimodulazioni in riduzione sopra riportate, esprime parere favorevole per le ragioni archeologiche e paesaggistiche come di seguito sommariamente riportate:

- non si può escludere che gli scavi e i movimenti di terreno previsti possano compromettere la conservazione di depositi archeologici ancora presenti nel sottosuolo, almeno limitatamente alle porzioni attualmente non ancora interessate da attività di cava. Questo Ufficio ritiene, in ragione di quanto sopra esposto, che al fine di ridurre i potenziali impatti negativi sul patrimonio archeologico l'intera "Area 4", come sopra definita, debba essere stralciata dal layout di impianto; in base ai dati disponibili esaminati nel paragrafo 1.a, inoltre, questo Ufficio valuta a rischio archeologico medio —alto anche alcuni tratti del cavidotto di connessione prossimi ai siti archeologici noti, nello specifico il tratto iniziale fino alla SP 66 e quello finale a sud della SS 7 ter (fino alla stazione di utenza), che sono peraltro realizzati su strada podereale;
- relativamente agli impatti cumulativi l'elaborato denominato Studio impatti cumulativi, nel quale si indaga la visibilità dell'impianto nel raggio di 2,00 km dai campi progettati, riporta che *"l'indice di pressione cumulativa è superiore a 3"* e che pertanto *"al fine di contenere lea sostenibilità sotto il profilo dell'indice di pressione cumulativa, saranno rese disponibili altre aree da destinare a uso agricolo quale compensazione"*. Tale misura compensativa, tra l'altro non circostanziata in termini di luoghi quantità e modalità realizzative, non può essere ritenuta commisurata al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto fosse realizzato con le sole sottrazioni proposte nel progetto rimodulato, motivo per cui si rende necessario un ridimensionamento maggiore;
- i ridimensionamenti proposti, tuttavia, in quanto operati in prossimità delle due masserie segnalate dal PPTR, Tirignola e La Coltella, pur prevedendo la conservazione del lotto olivetato posto ad ovest della masseria Tirignola, consentono solo un parziale allontanamento dai detti siti, senza tuttavia risolvere il problema della visibilità degli impianti dalle stesse masserie, già denunciato nella sopracitata nota prot. 15696/2020, in base all'analisi dei fotoinserti realizzati. Inoltre permane la parte di impianto posta a sudovest della Masseria Tirignola, che insiste su un'area che conserva elementi di naturalità tipici dei corridoi di connessione ecologica, essendo in area limitrofa al reticolo;
- sarebbe necessario, pertanto, operare una ulteriore riduzione dell'impianto che, oltre a consentire la riduzione dell'indice di pressione cumulativa, consentirebbe di circoscrivere l'ubicazione dello stesso in area integralmente perimetrata come cava cessata, nel rispetto delle previsioni del PPTR, oltre ad un ulteriore allontanamento dai siti sopra richiamati;
- l'ubicazione dell'impianto all'interno della sola area cavata e recuperata, peraltro, a causa della sottoposizione, se pur parziale, del piano di cava rispetto al piano stradale, consentirebbe di conseguire in parte una mitigazione naturale, riducendo notevolmente il rischio di compromissione delle visuali panoramiche dalla Strada comunale Erchie-S. Pancrazio Salentino, oltre che dalla suggestiva vicinale Lello Bello che costeggia il canale e le cave rinaturalizzate. Si ridurrebbe in tal modo anche la percepibilità degli impatti dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di particolare rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti, evitando l'effetto di saturazione che il progetto proposto, pur con i ridimensionamenti operati, comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali.

- l'ubicazione dell'impianto nella sola area di cava cessata, corrispondente alle particelle 43, 33, 67 e 41 del foglio 47, ricadenti interamente nel comune di Torre Santa Susanna, consentirebbe di compensare l'assenza di un progetto di "rinaturalizzazione dell'area in stato di degrado e abbandono", in quanto nella stessa area risultano già effettuate le operazioni di recupero ambientale. Si conseguirebbe inoltre una significativa riduzione delle ulteriori opere previste a corredo dell'impianto (es. cabinati, recinzioni, viabilità, etc.);
- pertanto il progetto in esame, alla luce dei soli ridimensionamenti proposti, oltre a conservare profili di contrasto con la norma, rischierebbe di produrre impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.
- operando i ridimensionamenti e gli accorgimenti descritti, tuttavia, la prevista realizzazione potrebbe essere assorbita dal contesto di riferimento;
- considerato che i ridimensionamenti proposti consentono di ridurre la superficie occupata dall'impianto, distanziandosi in parte dai siti sensibili, senza tuttavia affrontare tutte le criticità riportate nella nota della Scrivente prot. 15696/2020 e richiamate nella presente nota;
- ritenuto tuttavia che l'impianto possa essere modificato operando ulteriori ridimensionamenti ed accorgimenti al fine di renderlo compatibile con le prescrizioni del PPTR e di contenere gli impatti, inclusi quelli sul patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato nel sottosuolo, in base alle prescrizioni di seguito riportate:
 1. lo scavo del cavidotto dovrà essere realizzato con sorveglianza archeologica continuativa, da affidare ad archeologo con adeguata formazione professionale e da svolgersi sotto le direttive di questo Ufficio, con oneri a carico del richiedente nei seguenti tratti:
 - dall'impianto fino alla SP 66 (lunghezza 1 km ca.);
 - tratto a sud della SS 7 ter, dalla statale stessa fino alla stazione utenza in adiacenza alla centrale esistente lunghezza km 1,5 ca.).
 2. Nel caso di rinvenimenti di stratigrafie e/o strutture archeologiche o di pavimentazione in basole al di sotto dell'asfalto, i lavori dovranno essere sospesi informando contestualmente questa Soprintendenza, che potrà richiedere nei tratti interessati eventuali approfondimenti di indagine, da svolgersi con metodo stratigrafico e anch'essi con oneri a carico del richiedente.
 3. L'archeologo incaricato dovrà redigere la documentazione cartacea, grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica secondo gli standard metodologici correnti; in particolare, dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza, quanto segue:
 - in assenza di rinvenimenti: il diario delle attività di sorveglianza con la relativa documentazione fotografica;
 - nel caso di rinvenimenti e ampliamenti di indagine: relazione scientifica, schede di U.S. e scheda S.A.S., diagramma stratigrafico, rilievi georeferenziati, documentazione fotografica ed elenco dei materiali rinvenuti.
 4. La documentazione dovrà essere consegnata a questa Soprintendenza entro trenta giorni dalla conclusione delle attività archeologiche, salvo proroghe da richiedere formalmente.

5. Al fine di consentire al personale competente per il territorio di quest'Ufficio di effettuare i necessari sopralluoghi e di fornire indicazione operative all'archeologo incaricato, dovranno essere comunicati con congruo anticipo, per iscritto, il nominativo dell'archeologo o della società/cooperativa di archeologi incaricata e la data di inizio dei lavori.
 6. Sia prevista l'eliminazione dei pannelli fotovoltaici ubicati nel comune di Erchie (foglio 13 particelle 2-3-91-98-106-129-296-297-406-407) e nel comune di Torre Santa Susanna (foglio 47 particelle 16-37-124-301-303-304-305-306; foglio 51 particelle 2-4-15-17-18-20-22-58-59-60-61-62-70-71-72-73), limitando la realizzazione dell'impianto alle sole particelle 43, 33, 41 e 67 del foglio 47, ricadenti interamente nel comune di Torre Santa Susanna, e consentendo così di superare tutte le criticità sopra esposte;
 7. l'area così individuata sia circondata da un'unica recinzione, da realizzare con muretti a secco alti 1 metro (secondo le indicazioni fornite dalla Linee Guida del PPTR 4.4.4), con soprastante ringhiera metallica a semplici ricorsi verticali, fino a raggiungere l'altezza di progetto;
 8. L'area di cantiere sia limitata al perimetro delle particelle 43, 33, 41 e 67 del foglio 47, ricadenti interamente nel comune di Torre Santa Susanna; eventuali alberature ricadenti nelle stesse ed interferenti con il progetto, potranno essere temporaneamente rimosse e reimpiantate all'interno delle stesse particelle<
- a seguito della pubblicazione degli avvisi pubblici sono pervenute osservazioni da parte di terzi relative agli aspetti sommariamente di seguito riportati:
1. nell'osservazione dell'8/11/2019 si ipotizza una connessione tra la diffusione di Xylella e l'installazione di impianti fotovoltaici ove la prima viene ritenuta propedeutica allo sviluppo della seconda; viene posto in risalto l'impatto sull'agricoltura in ragione dell'espianto dell'uliveto così come previsto in sede di prima presentazione dell'istanza; inoltre si rappresenta che l'installazione dell'impianto in questione andrebbe a determinare impatti cumulativi significativi per via della presenza di altri due impianti fotovoltaici di grandi dimensioni nel Comune di Torre Santa Susanna;
 2. nelle osservazioni di giugno 2020, in aggiunta a quanto sopra, si lamenta quanto segue:
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto contrasta con il regolamento provinciale (delibera n. 68/16 del 29.11.2010);
 - le aree da utilizzare per l'installazione degli impianti fotovoltaici o eolici comunque devono riguardare lotti sui quali già esiste una attività produttiva o che deve essere realizzata a breve;
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto contrasta con il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (DGR N.176 del 16/02/2015);
 - tra i terreni, che la società MYSUN srl vuole utilizzare per l'opera, vi sono delle cave dismesse ma interessate da lavori di ripristino e recupero realizzato mediante riempimento e livellamento della sola superficie scavata;

in relazione alle suddette osservazioni si ritiene che le stesse siano in larga parte meritevoli di accoglimento e, pertanto, le modifiche in riduzione proposte dal proponente, le misure mitigative e compensative di progetto e le prescrizioni impartite nei pareri favorevoli espressi dal Comune di Torre Santa Susanna e dagli Enti competenti in materia paesaggistica siano condizione necessaria per la realizzazione dell'opera.

Considerato che il parere favorevole del Comune di Torre Santa Susanna debba essere considerato prevalente rispetto al parere negativo da ultimo espresso dal Comune di Erchie in ragione del fatto che, a seguito delle modifiche prospettate dal proponente, l'impianto in questione ricade in larga parte nel territorio del Comune di Torre Santa Susanna.

Considerato che dalla documentazione prodotta dal proponente, anche alla luce delle valutazioni paesaggistiche e ambientali riportate dagli Enti interessati, si desume che la realizzazione

dell'intervento in questione, anche in relazione al cumulo con altri progetti di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, alle modifiche in riduzione prospettate e alle misure di mitigazione e compensazione previste, fanno sì che possa considerarsi soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale del progetto in questione a condizione che, in accoglimento delle osservazioni pervenute da parte di terzi e sulla base del parere definitivo del Comune di Erchie, si dia attuazione alle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 98 del 31/12/2020, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento si

E S P R I M E

GIUDIZIO FAVOREVOLE di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un "Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 15.06624 MW, ubicato nel territorio di Erchie e Torre Santa Susanna in località Coltella" presentato dalla società MY SUN SRL (Via Domenica Nicolai, 104, Bari - parcofotovoltaico@pec.it) a condizione che vengano realizzate tutte le opere di mitigazione e compensazioni di progetto, che si dia piena attuazione a quanto prescritto dagli Enti interessati e che vengano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. dare completo riscontro alle prescrizioni impartite dagli Enti interessati;
2. le aree agricole stralciate dalla originaria previsione di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, come previsto in progetto dovranno essere interessate, per metà, dalla realizzazione di colture di *uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" e del vino di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale"* e per l'altra metà, in ottemperanza a quanto disposto con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 del 15/10/2019, dalla piantumazione di un'area boscata con biotipo mediterraneo;
3. la realizzazione delle opere di connessione deve essere seguita dalla restituzione dello status quo ante al termine della realizzazione di queste;
4. il lavaggio dei pannelli fotovoltaici dovrà avvenire senza l'uso di detergenti o di altre sostanze chimiche al fine di evitare rilasci nel suolo e senza il consumo di risorse idriche destinate al consumo umano;
5. per i cabinati interni al campo fotovoltaico, dovranno essere utilizzati rivestimenti tipici dell'architettura locale, come tufi ecc ecc;
6. per quanto riguarda la perimetrazione dell'impianto, le recinzioni dovranno essere schermate con essenze rampicanti a mascheratura della recinzione metallica; dovranno essere privilegiate le piante autoctone più adatte per ottenere una densa e folta copertura della recinzione, per

esempio piante rampicanti di specie smilace (come Smilax L.) o rovo selvatico (Rubus ulmifolius);

7. per limitare al minimo l'effetto di "artificialità", non dovranno essere realizzate le strade interne all'impianto, al netto della viabilità di cantiere;
8. lungo la recinzione dovranno essere realizzate siepi tipiche della macchia mediterranea o comunque di specie autoctone;
9. Tutte le prescrizioni stabilite nel presente provvedimento e quelle richiamate di cui ai pareri formulati nell'ambito del procedimento di VIA da parte dagli enti interessati dovranno essere formalizzate in apposito documento scrittografico a cura del proponente in sede di procedimento per l'acquisizione dell'autorizzazione unica ex D.lgs n. 387/2003.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato agli Enti interessati.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi, 23/03/2021

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi, 23/03/2021